

PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

TESTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO

- *D.Lgs. 28/2010: introduzione procedimento di mediazione*
- *D.Lgs 149/2022: riforma Cartabia*
- *D.M. 150/2023: decreto attuativo riforma*
- *D.LGS 216/2024: correttivo Cartabia*



Durata procedimento di mediazione volontaria

Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.

Il termine di cui al comma precedente decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di mediazione demandata, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall'art. 5, comma 2 dall'articolo 5 quater comma 1; non è soggetto a sospensione feriale.



Durata procedimento di mediazione demandata e/o obbligatoria


Quando il giudice procede ai sensi dell'art. 5 comma 2 o 5 quater, comma 1 (mediazione obbligatoria e/o demandata), il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.

Il termine di cui al comma precedente decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di mediazione demandata, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall'art. 5, comma 2 dall'articolo 5 quater comma 1; non è soggetto a sospensione feriale.



Proroga durata procedimento di mediazione

La proroga risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Se pende il giudizio, le parti comunicano, al giudice, la proroga del termine di cui al comma 1 del presente articolo mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui risulta.



Presenza delle parti personalmente e procura

Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.

La delega per la partecipazione all'incontro ai sensi del presente comma è conferita con atto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità dei delegati.



Nei casi di cui all'art. 11, comma 7, del D.lgs 28/2010, coordinato con il D.Lgs 149/2022 e decreti correttivi, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.


Il delegato a partecipare all'incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura.

I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.



Casi di cui all'art.11, comma 7 del D.Lgs 28/2010 integrato

Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.



Concetto di centro di interesse ai fini del pagamento delle indennità e spese



due o più parti rappresentano un unico centro di interessi quando - da un punto di vista astratto - non possono avere interessi giuridici in conflitto in una controversia avente il medesimo oggetto della procedura di Mediazione.

In pratica, per poter capire, in concreto, quando le parti possono essere considerate come un unico centro d'interesse, bisogna considerare che per "assenza di conflitto di interesse" s'intende che in una determinata controversia due soggetti devono avere un interesse giuridico che non può essere scisso e, quindi, che in una ipotetica causa in Tribunale non possono trovarsi l'una contro l'altra.

L'"astrattezza", invece, comporta che l'assenza di conflitto deve sussistere, per l'appunto, in astratto. Questo significa che non conta il fatto che in una specifica controversia due parti siano assistite dal medesimo avvocato perché, ad esempio, hanno un obiettivo comune oppure perché si trovano d'accordo sulla possibile soluzione. È necessario che - astrattamente - non possano avere interessi confliggenti.



Verbale di mediazione con collegamento da remoto (modalità mista)

Gli incontri del procedimento di mediazione potranno avvenire, anche quando la mediazione non avviene in modalità telematica, con incontri da remoto con mezzi che assicurino la preventiva identificazione dei soggetti da parte del mediatore. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.



Quando il mediatore è tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano da remoto, con il consenso di tutte le parti, le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 bis del decreto 28/2010 per come attualmente vigente. Se non vi è il consenso di tutte le parti, le firme di tutti i partecipanti sono apposte in modalità analogica avanti al mediatore. Le parti cooperano in buona fede e lealmente affinché gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano da remoto siano firmati senza indugio.



Verbale di mediazione telematica

A conclusione della mediazione, il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.



Legale rappresentanza Organismo Mediazione

Ai sensi degli articoli 18 e 19 del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, è istituito, con delibera n. 01/2011 del 12 maggio 2011, dal Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Viterbo (d'ora in poi "Collegio Provinciale), per le materie riservate alla competenza dello stesso, l'Organismo di Mediazione del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Viterbo.

L'Organismo è privo di personalità giuridica e di un patrimonio distinto e autonomo rispetto a quello del Collegio Provinciale.

La legale rappresentanza rimane in capo al Presidente dell'Ente territoriale



Presidente Organismo di Mediazione

Presidente dell'Organismo è designato dal Consiglio del Collegio Provinciale dei Geometri, con delibera che ne determina la durata, coincidente con quella del Presidente dell'Ente territoriale.

Il Presidente convoca, presiede e coordina le sedute del Consiglio Direttivo dell'Organismo, fissando i punti all'ordine del giorno e, sulla base delle delibere di tale Organo, promuove l'attività dell'Organismo e ne esprime all'esterno gli indirizzi.

Il Presidente esamina, in via preliminare e sommaria, eventuali esposti nei confronti dei mediatori.



Segretario e Responsabile dell'organismo

Il Segretario è designato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e resta in carica per un biennio o periodo maggiore, in ogni caso in coincidenza con il mandato del Consiglio Direttivo e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.



Il Segretario coadiuva il Presidente, tiene il registro degli affari di mediazione, cura la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, provvede alla custodia dei relativi Registri. Il Segretario deve rivestire la qualifica di mediatore ed è designato responsabile dell'organismo di mediazione. Il Segretario, inoltre, ha la gestione della contabilità e del bilancio dell'Organismo, coordinandosi con il Collegio Provinciale ed in particolare con il suo Tesoriere, anche per quanto attiene alla gestione del personale della Segreteria.

